



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 62 DI DATA 02 Maggio 2011

O G G E T T O:

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/Leg., art. 25.
Riconoscimento della parità formativa all'Istituzione formativa denominata "Centro di Formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina", con sede legale in Trento, via Prati n. 20

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, e ss. mm. e ii., recante “*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*” di seguito citata anche con il titolo breve “*legge provinciale sulla scuola*” prevede, all’articolo 8, comma 2, che il servizio educativo provinciale sia erogato dalle scuole dell’infanzia, dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali e dalle istituzioni scolastiche e formative paritarie. L’articolo 30, comma 1, della medesima legge stabilisce che le istituzioni scolastiche e formative paritarie sono soggetti che, in quanto dotati di specifici requisiti funzionali, organizzativi e didattici, concorrono all’erogazione del servizio educativo provinciale secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla legge medesima e dai regolamenti attuativi. Al comma 4 del medesimo articolo, sono definiti i requisiti per il riconoscimento della parità.

Il decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg, recante “*Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76 77 e 106 comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5)*”, al Capo IV, disciplina le modalità per il riconoscimento della parità alle istituzioni che erogano il servizio di formazione professionale nell’ambito del diritto – dovere all’istruzione e formazione professionale. In particolare, gli articoli 24, 25 e 26 disciplinano le modalità della richiesta, il procedimento e gli effetti del riconoscimento della parità formativa, mentre, gli articoli 28 e 29 delineano le funzioni di controllo ed il procedimento di revoca del riconoscimento.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 651 di data 27.03.2009, in attuazione dell’articolo 24, comma 4, del citato regolamento, ha definito le modalità ed i termini di presentazione della richiesta di riconoscimento della parità formativa e della documentazione da allegare alla stessa, individuando quale termine per la presentazione dell’istanza, in prima applicazione, la data dell’8.06.2009.

La successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2017 di data 18.08.2009, in attuazione degli artt. 25 e 28 del D.P.P. 1.10.2008, n. 42-149/Leg, ha definito i criteri e le modalità per lo svolgimento delle ispezioni tecniche e didattiche inerenti il procedimento di riconoscimento della parità formativa, nonché per l’affidamento dei relativi incarichi. L’atto in parola ha definito finalità, contenuti e modalità di assolvimento delle attività ispettive, articolando le stesse in tre differenti tipologie - didattica, tecnico-strutturale e tecnico-amministrativa - da realizzare in un sistema di autonomia e raccordo funzionale finalizzato all’espressione del giudizio complessivo di idoneità al riconoscimento della parità formativa. La medesima deliberazione ha inoltre previsto che i soggetti incaricati dell’attività ispettiva svolgessero le funzioni in stretto raccordo e secondo le indicazioni organizzative fornite dal Servizio responsabile dell’istruttoria, da rendere in apposite disposizioni di questo Dirigente.

Con determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione n. 86 di data 25.08.2009 è stato disposto il conferimento degli incarichi relativi allo svolgimento delle ispezioni previste dalla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 2017 di data 18.08.2009, come di seguito riepilogato:

- a) Ispezione didattica: dott. C. Latino e dott. R. Drago, dirigenti scolastici in utilizzo presso il Dipartimento Istruzione;
- b) Ispezione tecnico-strutturale: arch. R. Tasin e geom. M. Zanini, in servizio presso il Servizio Innovazione e Sviluppo del Sistema Educativo e Formativo;
- c) Ispezione tecnico-amministrativa: dott. F. Cofone, direttore con Incarico Speciale per gli affari economico-contabili della formazione professionale, in servizio presso il Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale.

Con successiva nota, prot. n. 5594/D321-FC-dg di data 9.10.2009, il Dirigente generale del Dipartimento Istruzione ha affidato le attività relative all'ispezione didattica esclusivamente al dott. R. Drago, in ragione di sopravvenute esigenze di servizio del dott. C. Latino.

Con nota di data 22.10.2009, prot. n. 9739/RC, da intendersi qui integralmente trascritta, il Dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale, in attuazione della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 2017 di data 18.08.2009, ed in qualità di responsabile di procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 31.11.1992 e ss.mm. ii., ha definito le modalità organizzative concernenti il procedimento in parola, attraverso la previsione delle fasi procedurali, l'organizzazione dei flussi documentali e comunicativi fra i soggetti incaricati dell'istruttoria, nonché, attraverso l'assegnazione al personale del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale delle attività di istruttoria e di supporto allo svolgimento delle funzioni ispettive affidate al dott. F. Cofone, riservandosi, peraltro, di emanare successive disposizioni, in ragione dell'evolversi e della complessità delle attività di verifica previste.

In particolare, la succitata nota organizzativa di data 22.10.2009, prot. n. 9739/RC, ha definito tre fasi del procedimento, oltre ad una fase preliminare concernente la ricognizione delle istanze pervenute e la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 25 della legge provinciale 30.11.1992, n. 23. La prima fase, affidata a funzionari del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale, prevedeva la verifica di sussistenza della documentazione prescritta e di rispetto dei requisiti formali con eventuale richiesta di integrazione e regolarizzazione della domanda. La seconda fase, affidata ai suddetti funzionari incaricati delle attività ispettive, prevedeva la verifica e valutazione delle situazioni di fatto e di diritto relative al possesso dei requisiti definiti dall'art. 30 della legge provinciale 7.08.2006, n. 5, specificati all'art. 23 del D.P.P. 1.10.2008, n. 42-149/Leg. In attuazione e nel rispetto delle citate disposizioni dettate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2017 di data 18.08.2009, l'espletamento di tale attività prevedeva, fra l'altro, la redazione di verbali di verifica ispettiva e di relazioni finali concernenti i riscontri effettuati ed i relativi esiti con formulazione di un giudizio finale in merito al possesso dei requisiti oggetto di esame, atti da rendere al Dirigente del Servizio Scuola infanzia, istruzione e formazione professionale al fine dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento. Infine, la terza e ultima fase, prevedeva la predisposizione da parte dei funzionari del Servizio Scuola

dell'infanzia, istruzione e formazione professionale, di un documento istruttorio che riepilogasse l'iter del procedimento amministrativo riferito a ciascuna istanza pervenuta, nonché l'adozione del provvedimento di riconoscimento o di diniego della parità formativa.

Tutto ciò premesso,

- vista l'istanza (**documentazione n. 1**) pervenuta in data 05.06.2009 ed inserita al prot. n. 4599/FRC con cui il legale rappresentante dell'Associazione "Centro di Formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina", con sede legale in Trento, via Prati n. 20, ha richiesto il riconoscimento della parità formativa, ai sensi della lettera a) dell'art. 24, comma 1, del D.P.P. 1.10.2008, n. 42-149/Leg, con riferimento alle sotto indicate sedi e percorsi di formazione professionale triennali e quadriennali volti al rilascio rispettivamente di qualifiche e di diplomi professionali, rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale:
 - a) Sede formativa: Trento, viale Verona n. 141;
 - b) Sede formativa: Cles (TN), via J. D'Agostin n. 2;
 - c) Sede formativa: Arco (TN), via Gazzoletti n. 10;
 - d) Sede formativa: Tione di Trento (TN), via Roma n. 15;
 - e) Sede amministrativa: Trento, via G. Prati n. 20;
 1. Percorso di qualifica triennale di operatore ai servizi di impresa;
 2. Percorso di qualifica triennale di operatore ai servizi di vendita;
 3. Diploma provinciale di formazione professionale di Tecnico dei servizi di vendita;
 4. Diploma provinciale di formazione professionale di Tecnico dei servizi di impresa;
- dato atto che nell'istanza di cui al precedente allinea il legale rappresentante si è impegnato a "*costituire organici percorsi di formazione professionale completi, anche relativamente ai nuovi percorsi in fase di istituzione, conformando i relativi curricoli ai piani di studio provinciali e da quanto previsto dall'art. 56 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; in attesa dell'approvazione dei piani di studio provinciale, il soggetto gestore/l'istituzione formativa si impegna a definire i curricoli in conformità alle indicazioni degli strumenti di programmazione provinciale di settore*";
- dato atto che con nota di data 20.10.2009, prot. n. 9683/09-S145/ISFP/FRC, il Dirigente del Servizio Scuola infanzia, istruzione e formazione professionale comunicava all'Ente suddetto, l'avvio del procedimento relativo al riconoscimento della parità formativa, ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 30.11.1992, n. 23 (**documentazione n. 2**);

- atteso che con successiva nota di data 12.04.2010, prot. n. 3048/10-S145/RC, da intendersi qui integralmente trascritta, a seguito delle prime verifiche ispettive effettuate dai funzionari incaricati, il Dirigente del Servizio Scuola infanzia, istruzione e formazione professionale impartiva ulteriori disposizioni organizzative al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del procedimento in oggetto (**documentazione n. 3**);
- atteso che in data 28.04.2011 i funzionari incaricati hanno concluso il "Documento Istruttorio", da intendersi qui integralmente trascritto, pervenuto al Dirigente del Servizio Scuola infanzia, istruzione e formazione professionale in medesima data 28.04.2011 ed inserito al prot. del Servizio con n. 256466/11/S145/ISFP/FRC. Il documento in parola riepiloga, per ciascuna fase istruttoria del procedimento, le attività di verifica e valutazione esperite dagli ispettori e funzionari incaricati, gli esiti delle stesse, come risultanti da schede di verifica, verbali e relazioni finali predisposte dai medesimi, specificamente richiamati ai successivi allinea, nonché la corrispondenza intercorsa con l'Ente istante e con i suddetti funzionari. Tale documento istruttorio, verificato e valutato nel merito dal sottoscritto dirigente, si intende integralmente approvato, quale atto riepilogativo dell'istruttoria esperita in conformità alle disposizioni legislative e amministrative che regolano il procedimento amministrativo di cui alla presente determinazione (**documentazione n. 4**);
- dato atto, in particolare, che nell'ambito delle verifiche ispettive, sono pervenuti i sotto elencati verbali relativi all'Istituzione formativa "Centro di Formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina", redatti dai funzionari incaricati per gli ambiti di rispettiva competenza, che questo dirigente ha esaminato e approvato:
 - a) verbali delle visite ispettive-didattiche effettuate presso le seguenti sedi dell'Ente:
 - Arco, Via Gazzoletti n. 8, in data 08.02.2010;
 - Cles, via J. D'Agostin n. 2, in data 22.02.2010;
 - Tione di Trento, via Roma n. 15, in data 15.03.2010;
 - Trento, viale Verona n. 141, in data 22.03.2010.
 - b) verbali delle visite ispettive tecnico-amministrative rispettivamente di data 23.02.2010, 19.04.2010 e 20.04.2010;
 - c) verbali delle visite ispettive tecnico-strutturali, effettuate presso le seguenti sedi dell'Ente:
 - Arco, Via Gazzoletti n. 8, in data 11.02.2010;
 - Cles, via J. D'Agostin n. 2, in data 25.03.2010;
 - Tione di Trento, via Roma n. 15, in data 02.03.2010;
 - Trento, viale Verona n. 141, in data 19.02.2010.
- dato atto, altresì, che in data 30.09.2010 è stata effettuata la valutazione congiunta delle risultanze emerse nel corso delle prime visite ispettive condotte nell'ambito del procedimento, così come risulta dal relativo verbale, condiviso e approvato da questo Dirigente;
- atteso che sono state viste, valutate e approvate, in particolare, le sotto elencate relazioni dei funzionari incaricati delle visite ispettive, concernenti le attività di verifica e valutazione esperite e gli esiti delle stesse, con formulazione del giudizio finale concernente il possesso dei requisiti oggetto di esame,

condizionato sia all'assolvimento degli adempimenti ivi specificati, sia alle raccomandazioni da impartire all'Istituzione formativa (**documentazione n. 5**):

- a) relazioni del dott. R. Drago pervenute in data 21.04.2011 ed inserite al prot. n. 244344/FRC-RC, relative all'ispezione didattica;
- b) relazioni dell'arch. R. Tasin e del geom. M. Zanini, pervenute in data 1.09.2010 ed inserite al prot. n. 8299/FRC, relative all'ispezione tecnico-strutturale;
- c) relazione del dott. F. Cofone di data 31.03.2011, pervenuta in pari data ed inserita al prot. n. 198757/S145-RC;

- considerato che, alla luce dell'esame puntuale di tutti i dati istruttori acquisiti nel corso del procedimento e valutati in itinere dal Dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale, tenuto conto in particolare delle criticità riscontrate e del giudizio finale così come espresso dagli ispettori incaricati per le parti di rispettiva competenza, l'Istituzione formativa "Centro di Formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina" possiede i requisiti di legge per il riconoscimento della parità formativa, fermo restando la verifica, secondo modalità e tempi da prefigurarsi a cura di questo Dirigente, del superamento delle criticità riscontrate nel corso delle visite ispettive nonché l'acquisizione delle certificazioni e documentazioni richieste specificamente nell'ambito dell'ispezione tecnico – strutturale, di cui ai verbali e alle relazioni rese dai funzionari ispettori, cui si fa espresso rinvio ad ogni conseguente effetto;
- fermo restando quanto previsto al precedente punto, il Dirigente del Servizio Scuola infanzia, istruzione e formazione professionale ritiene necessario dar conto altresì delle seguenti condizioni, al fine di legittimare il "quomodo", ovvero, le corrette modalità di esercizio del potere amministrativo di rilascio della parità formativa, così come riconosciutogli dall'articolo 25, comma 3, del D.P.P. 1.10.2008, n. 42-149/Leg:
 - il sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino è, alla data di assunzione del presente provvedimento, caratterizzato dalla permanenza di elementi di transitorietà normativa connessi alla graduale attuazione della legge provinciale sulla scuola di data 7.08.2006 n. 5 che investono, fra l'altro, anche il sistema dell'istruzione e formazione professionale. Il riferimento è, in particolare, ai nuovi strumenti di programmazione per il sistema educativo recati dall'art. 35 ed alla nuova disciplina relativa ai piani di studio provinciali recata dall'art. 55 della citata legge, tuttora in corso di definizione. Inoltre, la fase attuale è caratterizzata dalla necessità di recepimento da parte della Provincia del nuovo quadro nazionale di riferimento, così come delineato dal Programma annuale delle attività per la formazione professionale 2010-2011, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1843 di data 5.08.2010;
 - conseguentemente, l'ambito di riconoscimento della parità formativa da parte di questo Dirigente, che costituisce l'oggetto del presente provvedimento, deve tenere conto del suddetto regime transitorio e risulta condizionato dai suddetti atti emanandi;
 - nella vigenza ed in ragione del suddetto regime transitorio era stata approvata la deliberazione della Giunta provinciale n. 651 di data

27.03.2009. Tale deliberazione ha disposto, fra l'altro, testualmente quanto segue: *“La domanda di riconoscimento della parità formativa può riguardare esclusivamente percorsi di formazione professionale rientranti nel diritto – dovere all’istruzione e alla formazione (art. 24 c. 1 lett. b), da realizzare in conformità al Piano provinciale per il sistema educativo ed al relativo documento di attuazione (art. 35 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), ovvero, in attesa dell’adozione di tali documenti, da realizzare in conformità alle indicazioni degli strumenti di programmazione provinciale di settore (art. 38 comma 3 del D.P.P. 42-149/Leg di data 1.10.2008). Conseguentemente, nella domanda vanno indicati i percorsi di formazione professionale triennali e quadriennali rientranti nell’ambito del diritto – dovere all’istruzione e formazione professionale, volti al rilascio di attestati di qualifica professionali e di diplomi professionali, per i quali l’ente richiede la parità formativa. La denominazione dei percorsi è definita dai piani di studio provinciali o, fino all’approvazione di questi, dai provvedimenti della Giunta provinciale che stabiliscono gli obiettivi e gli standard formativi, definiti ai sensi della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (art. 55, comma 7 della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5).”*;

- in questa fase transitoria relativa sia all’adozione dei suddetti provvedimenti che all’attuazione del nuovo regime di riconoscimento della parità formativa, i soggetti gestori delle attività di formazione professionale che hanno avanzato l’istanza ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera a) del D.P.P. 1.10.2008, n. 42-149/Leg., hanno rappresentato al Dirigente del Servizio Scuola infanzia, istruzione e formazione professionale l’opportunità che l’ambito di riconoscimento della parità formativa venga determinato con riferimento a percorsi che, pur nel rispetto dei vigenti provvedimenti provinciali, consentano, ad avvenuto riconoscimento della parità formativa e ad avvenuta approvazione dei piani di studio nonché dei nuovi strumenti di programmazione provinciali, un adeguamento puntuale ai percorsi che saranno definiti negli atti emanandi;
- per i suddetti motivi la parità deve essere riconosciuta all’Istituzione formativa “Centro di Formazione Professionale dell’Università Popolare Trentina”, in quanto soggetto giuridico in possesso dei requisiti di legge previsti e, stante il peculiare regime transitorio recato dall’art. 55, comma 7, della citata legge, con riferimento ai percorsi di formazione rientranti nel diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, di cui alle successive lettere A) e B):
 - A) percorsi di istruzione e formazione professionale - attualmente previsti dai provvedimenti della Giunta provinciale che stabiliscono gli obiettivi e gli standard formativi, le denominazioni definiti ai sensi della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 e - che costituiscono l’oggetto della richiesta di riconoscimento della parità formativa prodotta dall’Ente Centro di Formazione Professionale dell’Università Popolare Trentina ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera a) del D.P.P. 1.10.2008, n. 42/149/Leg, ovvero, dei medesimi percorsi di formazione professionale gestiti, nella fase attuale, in convenzione con la Provincia, per effetto del regime transitorio di cui all’art. 38 commi 3, 5 del D.P.P. 1.10.2008, n. 42-149/Leg.

In riferimento a tali percorsi l'Ente dovrà adeguare i propri percorsi formativi ad avvenuta approvazione dei suddetti documenti provinciali, con le modalità e nei tempi ivi stabiliti, in ottemperanza agli impegni assunti dal legale rappresentante dell'Istituzione formativa "Centro di Formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina" nella suddetta dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà;

B) percorsi di istruzione e formazione professionale previsti dagli emanandi piani di studio provinciali nonché dagli strumenti di programmazione provinciale, in riferimento ai macrosettori all'interno dei quali opera attualmente l'Istituzione formativa "Centro di Formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina", oppure, in riferimento a eventuali nuovi macrosettori, o come diversamente denominati, che saranno previsti dai suddetti atti; gli strumenti di programmazione provinciale identificheranno la tipologia di offerta formativa e la distribuzione territoriale della stessa riferibile all'ambito di attività degli istituti formativi paritari; anche in riferimento a tali percorsi formativi, analogamente ai percorsi di cui alla precedente lettera A), l'attivazione dovrà avvenire nel rispetto degli impegni assunti dal legale rappresentante;

- vista la convenzione stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Ente Centro di Formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina n. di racc. 37095 di data 18.12.2007, primo atto aggiuntivo n. di raccolta 38046 di data 20.11.2008, secondo atto aggiuntivo n. di raccolta 039014 di data 9.10.2009, e prorogata per l'anno formativo 2010-2011 con deliberazione della Giunta provinciale di data 5.08.2010, n. 1841;
- verificata la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal soggetto richiedente ai sensi dell'art. 24 del D.P.P. 1.10.2008, n. 42-149/Leg e della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 651 di data 27.03.2009;
- vista la legge provinciale sulla scuola di data 7.08.2006 n. 5 e ss. mm.e ii., ed in particolare gli artt. 30, 35, 55 e 56;
- visto il D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg, ed in particolare gli artt. 25, comma 3, 28 e 38;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto l'articolo 10 del D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1843 di data 5.08.2010 avente ad oggetto "*Modifiche ed integrazioni al "Documento dei Criteri per l'assegnazione delle azioni ad esclusivo finanziamento e/o contributo provinciale" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1933 di data 30.07.2009. Contestuale proroga delle convenzioni stipulate con gli Enti della Formazione Professionale per l'affidamento in concessione del servizio di attività di formazione professionale e servizi di sostegno per il nuovo anno formativo 2010-2011. Conseguenti provvedimenti finalizzati all'avvio delle*

procedure per il nuovo anno formativo 2010-2011 ed all'affidamento dei relativi percorsi di formazione professionale, in attuazione degli strumenti di Programmazione settoriale della formazione professionale”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1841 di data 5.08.2010 avente ad oggetto *”Modifiche ed integrazioni al ”Documento dei Criteri per l’assegnazione delle azioni ad esclusivo finanziamento e/o contributo provinciale” approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1933 di data 30.07.2009. Contestuale proroga delle convenzioni stipulate con gli Enti della Formazione Professionale per l’affidamento in concessione del servizio di attività di formazione professionale e servizi di sostegno per il nuovo anno formativo 2010-2011. Conseguenti provvedimenti finalizzati all’avvio delle procedure per il nuovo anno formativo 2010-2011 ed all’affidamento dei relativi percorsi di formazione professionale, in attuazione degli strumenti di Programmazione settoriale della formazione professionale”.*

DETERMINA

- 1) di riconoscere, per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la parità formativa all’Istituzione Formativa denominata “Centro di Formazione Professionale dell’Università Popolare Trentina”, con sede legale in Trento, via Prati n. 20, relativamente alle seguenti sedi formative:
 - Arco, Via Gazzoletti n. 8;
 - Cles, via J. D’Agostin n. 2;
 - Tione di Trento, via Roma n. 15;
 - Trento, viale Verona n. 141.

con riferimento ai percorsi di istruzione e formazione professionale, rientranti nel diritto – dovere all’istruzione e formazione, di seguito elencati:

- A) percorsi di istruzione e formazione professionale attualmente previsti dai vigenti atti della Giunta provinciale, di cui alla lettera A) del preambolo del presente provvedimento:
 - Percorso di qualifica triennale di operatore ai servizi di impresa;
 - Percorso di qualifica triennale di operatore ai servizi di vendita;
 - Diploma provinciale di formazione professionale di Tecnico dei servizi delle vendite;
 - Diploma provinciale di formazione professionale di Tecnico dei servizi di impresa.
- B) percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui alla lettera B) del preambolo del presente provvedimento, ovvero percorsi previsti dagli emanandi piani di studio provinciali nonché dagli strumenti di programmazione provinciale, in riferimento ai macrosettori all’interno dei

quali opera attualmente l'Istituzione formativa "Centro di Formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina", oppure, in riferimento a eventuali nuovi macrosettori che saranno previsti dai suddetti atti;

- 2) di disporre che l'Istituzione formativa "Centro di Formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina" è tenuta ai fini del mantenimento della parità formativa a:
 - a) adeguare i percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui alla lettera A) del punto 1) del dispositivo del presente atto, agli emanandi provvedimenti provinciali di riordino del sistema di istruzione e formazione professionale trentino;
 - b) rispettare gli impegni assunti dal legale rappresentante dell'Istituzione formativa paritaria "Centro di Formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina" nella suddetta dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà pervenuta in data 05.06.2009 ed inserita al prot. n. 4599/FRC;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 del D.P.P. 1.10.2008, n. 42-149/Leg, gli effetti del riconoscimento della parità formativa decorrono dall'inizio dell'anno formativo 2009/2010 e permangono fino a provvedimento di revoca, che potrà essere disposto al verificarsi delle fattispecie e secondo le modalità previste dall'articolo 29 del D.P.P. 1.10.2008, n. 42-149/Leg;
- 4) di dare, altresì atto che il legale rappresentante dell'Istituzione formativa paritaria "Centro di Formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina" dovrà provvedere ad adeguare lo status dell'Istituzione formativa paritaria al verificarsi delle fattispecie di cui agli artt. 26 e 27 del D.P.P. 1.10.2008, n. 42-149/Leg;
- 5) di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari per adeguare il dispositivo di riconoscimento della parità formativa, così come risultante dal presente provvedimento, al nuovo assetto ordinamentale dell'istruzione e formazione professionale trentina conseguente alla completa attuazione della legge provinciale sulla scuola ed al vigente quadro di riferimento anche di livello nazionale, così come delineato dal Programma annuale delle attività formative per l'anno 2010-2011, approvato con la citata deliberazione della Giunta provinciale di data 5.08.2010 n. 1843;
- 6) ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

FRC

IL DIRIGENTE
Roberto Ceccato